



Scuola di Infanzia Paritaria  
"Maria Bambina"  
Istituto Canossiano

# STATUTO

**ASSOCIAZIONE DI GENITORI**  
**COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI**

---

Via A. Messedaglia, 146 - 37069 Villafranca (VR)  
cod. fisc. 80016740237 - part. IVA 01546500230  
Tel. 045 6337121 Fax 045 7975113  
e-mail: [segreteriainfanzia@canossianevilla.it](mailto:segreteriainfanzia@canossianevilla.it)  
e-mail certificate: [mariabambina@pec.it](mailto:mariabambina@pec.it)  
sito web: [www.canossianevilla.it](http://www.canossianevilla.it)





## PROBIVIRI

**Art. 31** - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia ed il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della F.I.S.M. provinciale o da un suo delegato. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

## SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 32** - Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*Villafranca di Verona, li 29 Aprile 2013*

PRESIDENTE  
(Italo dr. Martinelli)

IL SEGRETARIO  
(Thomas dr. Nicolis)

**Approvato dall'Assemblea in data 29/04/2013**

## IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA

**Art. 1** - È costituita in Villafranca di Verona, Via Angelo Messedaglia n° 146 l'associazione per la Gestione della scuola dell'infanzia di ispirazione cristiana "Maria Bambina" Istituto Canossiano, d'ora in poi detta scuola.

**Art. 2** - Con atto notarile del 10 maggio 1974 si è costituita l'Associazione dei genitori che, in collaborazione con l'istituto Canossiano e nel rispetto del carisma educativo di Santa Maddalena di Canossa, si pone come ente gestore della Scuola dell'infanzia "Maria Bambina".

Lo scopo della scuola è quello di educare tutti i bambini della zona e quello di favorire la crescita fisica, intellettuale, sociale morale e religiosa-cattolica secondo i principi di una sana educazione umana e spirituale. L'esperienza educativa oramai più che trentennale ha messo sempre al centro del progetto educativo il bene del bambino e la qualità della proposta educativa stessa.

**Art. 3** - La scuola si è sviluppata e dovrà svilupparsi come espressione di una comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l'impegno di soddisfare un'esigenza sociale quale l'educazione.

La scuola ha quindi l'obiettivo di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e religiosa ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE) e del documento dell'Episcopato italiano del 1983 "La Scuola Cattolica oggi, in Italia".

**Art. 4** - Saranno ammessi alla scuola, tutti i bambini nell'età prevista dalle leggi vigenti.

**Art. 5** - Saranno accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della direzione e su conforme parere del medico, quando ciò si dovesse rendere necessario.

**Art. 6** - La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dagli art. 36-38 del Codice Civile. Alla Scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

**Art. 7** - Ai bimbi, ospiti della scuola, è somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Comitato di Gestione. A tal fine il Comitato di Gestione, nelle forme che riterrà più opportune solleciterà la collaborazione della comunità ecclesiale e della popolazione tutta, allo scopo di favorire la Gestione della scuola.

**Art. 8** - La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti, e dei soci sostenitori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti.

La scuola non persegue scopo di lucro.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste per normativa vigente.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

Il Bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 9** - Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

**Art. 10** - Poiché l'edificio della scuola è proprietà della Congregazione religiosa "Figlie della Carità Canossiane", sarà stipulato un contratto di comodato tra la proprietà e l'associazione.

## TESORIERE

**Art. 28 - Spetta al Tesoriere:**

- a) tenere la contabilità
- b) provvedere agli incassi ed ai pagamenti allegando documentazione giustificativa;
- c) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente bancario.

Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di Gestione (art. 24 lettera b), partecipa con voto consultivo.

## PERSONALE

**Art. 29** - Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e del Consiglio didattico, sono fissati dal regolamento organico, Coordinatori e insegnanti saranno scelti fra persone di provata moralità. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale coordinante o insegnante e di servizio, nonché del metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici vigenti.

## CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO

### VIGILANZA

**Art. 30** - La F.I.S.M. di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale o suo delegato, può intervenire su richiesta della Coordinatrice della Scuola o sua delegata o del Presidente della Scuola qualora si creino situazioni in contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 7-8, ovvero di impossibilità di Gestione della scuola stessa o di pregiudizio per gli alunni.

In tal caso la Gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà temporaneamente assunta dall'Istituto Canossiano con l'assistenza della F.I.S.M. provinciale che ne curerà l'amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l'intervento suddetto.

- c) compilare i bilanci ed il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell'assemblea. Il Bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
- d) proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;
- e) provvedere alla Gestione amministrativa;
- f) deliberare i regolamenti interni;
- g) deliberare le nomine del personale e determinarne i ruoli (coordinatore, docenti, educatrici, ausiliarie, ecc.), stipulare contratti di lavoro e convenzioni con altri Enti;
- h) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
- i) regolare in genere gli affari che interessano la scuola.

**Art. 25** - È facoltà di ogni componente del Comitato di Gestione visitare la scuola, senza disturbo dell'attività didattica.

#### **PRESIDENTE**

**Art. 26 - Spetta al Presidente:**

- a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l'associazione;
- b) convocare le riunioni del Comitato di Gestione;
- c) convocare e presiedere l'assemblea;
- d) curare l'esecuzione delle delibere;
- e) nominare il personale, previa delibera del Comitato di Gestione;
- f) stipulare le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di Gestione;
- g) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di Gestione.

#### **SEGRETARIO**

**Art. 27 - Spetta al Segretario:**

- a) redigere i verbali dell'assemblea e del Comitato di Gestione;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) emettere i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente al Presidente;

Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di Gestione (art. 24 lettera b), partecipa con voto consultivo.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 11** - Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Segretario-Tesoriere.

#### **ASSEMBLEA**

**Art. 12** - L'Assemblea è costituita:

- a) dai genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci; ogni associato esprime un solo voto;
- b) dai membri del Comitato di Gestione;
- c) da coloro che avendo effettuato oblazione a favore dell'associazione, ne siano nominati soci dal Comitato di Gestione. La nomina non potrà avere durata superiore a tre anni;

**Art. 13** - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per indegnità. Essa verrà deliberata dal Comitato di Gestione. È esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di Gestione.

**Art. 14** - L'Assemblea è convocata dal Comitato di Gestione almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata su domanda, firmata da almeno metà dei suoi membri.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

**Art. 15** - L'Assemblea delibera:

- a) il bilancio preventivo e consuntivo. Tali atti devono essere pubblicati all'Albo dell'associazione.
- b) gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall'art. 3;
- c) le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di Gestione, scelti anche tra persone esterne all'assemblea. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere n° tre preferenze. Verrà stilata graduatoria in

- relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di Gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica;
- d) le modifiche all'atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di Gestione;
  - e) tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto.

**Art. 16** - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'assemblea: non è ammessa più di una delega per socio.

**Art. 17** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in sua mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal Comitato di Gestione. Il Presidente nomina il Segretario; in caso contrario funge da segretario dell'Assemblea il Segretario - Tesoriere dell'associazione.

In caso di votazioni il Presidente nomina n° 2 scrutatori tra i membri dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell'Assemblea.

**Art. 18** - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di votanti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

### COMITATO DI GESTIONE

**Art. 19** - Il Comitato di Gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto.

I membri eletti sono scelti tra genitori ed anche tra persone esterne all'assemblea, equivalenti al numero delle sezioni presenti nella scuola.

#### Sono membri di diritto:

- a) il Parroco pro – tempore;
- b) la coordinatrice della scuola o sua delegata, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona;
- c) la Superiora dell'Istituto o sua delegata;
- d) il rappresentante del Comune, se questo soccorre annualmente alla Gestione della Scuola con adeguato contributo

**Art. 20** - Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**Art. 21** - I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di Gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

**Art. 22** - I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

**Art. 23** - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice – presidente, in sua assenza, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

#### **Art.24 - Spetta al Comitato di Gestione:**

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- b) eleggere, anche al di fuori del proprio seno, il Segretario e il Tesoriere;